

# IL COMMERCIO FRIULANO

Direzione e Amministrazione via C. Otiano 7 - Tel. 18-30  
O/C postale 9-5469 - Casella Postale n. 5, Udine - Abbonamenti: Annuo L. 18 - Semestrale L. 10 - Gli abbonamenti non disdetti per lettera un mese prima della scadenza si intendono rinnovati per un altro anno.

PERIODICO QUINDICINALE DI POLITICA ECONOMICA

PUBBLICITÀ: Prezzo per m.m. d. altezza (larghezza una colonna): Commerciali L. 1-11 mm. - Finanziari, Reclame, Concorsi - Aste - Comunicati - Sentenze, ecc. lire 2.50 il mm. - Cronaca L. 2.50 il mm. - Rivolgere a Bogarelli e Chizzoni, via S. Francesco 1 g - UDINE - Tel. 9-89.

ANNO XXI - N. 6

UDINE, 21 MARZO 1942 - XX

Sped. in abb. postale II. gruppo

## PRODURRE MOLTO DISTRIBUIRE BENE

### La consegna del Ministro Pareschi ai grossisti dell'alimentazione è un riconoscimento alla loro attività che va utilizzata per assicurare ovunque la regolarità degli approvvigionamenti

Il Ministro dell'Agricoltura Ecc. Pareschi illustrando ai Gerarchi della Federazione Naz. Grossisti — dopo d'adunata romana — i compiti loro assegnati, — ha affermato che il problema attuale si sintetizza in questi termini: produrre molto e distribuire, cioè non solo equamente ma anche tempestivamente ciò che si è prodotto.

Sembra che su questo argomento si sia discusso utilmente al Convegno dei Grossisti formulando dei voti che, per l'appunto, sono stati presentati al Ministro Pareschi, il quale a sua volta ha assicurato il proprio interessamento onde facilitare il superamento delle difficoltà create dal momento e ad ottenere, sulla linea delle direttive tracciate dal Duce, il più regolare, semplice e rapido funzionamento dei servizi dell'alimentazione.

Indubbiamente la regolarità degli approvvigionamenti è il fattore base del problema annuario specie in una zona come il Friuli che deve essere rifornita da centri lontani.

In più casi (olio, zucchero, sapone di volta in volta) si è avuto un notevole ritardo nei rifornimenti ed è per questo che alla periferia si sente maggiormente la necessità di una integrale disciplina della distribuzione di tutti i prodotti di largo consumo.

Ed è in questo campo che la funzione distributiva da parte dei gros-

sisti appare nella sua importanza, in quanto solo il commercio all'ingrosso — per i mezzi e l'attrezzatura di cui dispone — è in grado di garantire la capillarità, la tempestività e la regolarità degli approvvigionamenti.

Ai fini della immediata esigenza dell'economia di guerra si rende necessario utilizzare l'attrezzatura del commercio all'ingrosso sia pur basata su di un severo sistema di efficace controllo.

Sono centinaia gli « esperti » ed i tecnici che, nati in mezzo ai prodotti che sono oggetti della loro attività professionale, non chiedono che di essere impiegati e come gli uomini così intiere Aziende ed ingenti risparmi privati possono essere messi a disposizione di operazioni bene congegnate, ed a servizio della produzione e degli approvvigionamenti nazionali, senza che in alcun modo sia necessario attingere al Pubblico Erario!

Ed i grossisti adunati a Convegno hanno indicato con diligenza e minuzia le condizioni da realizzare perché possa farsi luogo, in ogni settore merceologico, ad una integrale e razionale utilizzazione della loro organizzazione e soprattutto per la costituzione di quelle « scorte » destinate a garantire ovunque la regolare distribuzione dei generi razionati come da tempo si è sostenuto anche sulle modeste colonne di questo giornale.

## Il nuovo codice e le società aventi un capitale inferiore ad un milione

Tra le disposizioni di attuazione e le norme transitorie emanate per l'applicazione del « Libro del Lavoro » del nuovo Codice Civile particolare importanza (informa l'« Agit ») riveste quella che disciplina con spirito di doverosa moderazione l'osservanza della norma del nuovo Codice secondo la quale le società per azioni devono costituirsi con un capitale non inferiore ad un milione di lire. Due soluzioni estreme potevano considerarsi: quella di lasciare che le società azionarie già costituite potessero conservare tale forma qualunque fosse l'ammontare del loro capitale o quella d'imporre invece a tutte le società in parola che avessero un capitale inferiore al milione di lire di adeguarsi entro un certo periodo di tempo alla nuova legge. La prima soluzione presentava l'inconveniente di lasciare in vita società per azioni con un capitale minimo, perpetuando in questo modo situazioni che non possono definirsi altrimenti che come una deviazione dell'istituto della società azionaria. La seconda, per contro, avrebbe posto in difficoltà numerose imprese sociali, che nella forma legittimamente prescelta avevano trovato un aspetto conveniente sia nei rapporti interni che in quelli esterni, relativamente ai quali ultimi anche la forma è molte volte un elemento non trascurabile dell'avviamento e del credito. Il problema, tutt'altro che irrilevante nel quadro dell'economia, è stato definito con una soluzione intermedia che mentre elimina solo gli organismi azionari, il cui esiguo capitale

sta in più notevole contrasto con le specifiche funzioni della società per azioni, rispetta per gli altri, anche se non conformi alla nuova legge, le situazioni preesistenti. È stato pertanto disposto che le società per azioni, le quali alla data di entrata in vigore del nuovo codice, e cioè al prossimo 21 aprile, abbiano un capitale non inferiore a cinquecentomila lire, possono conservare la forma della società azionaria per la durata ad esse assegnata dai loro atti costitutivi attualmente in vigore e che invece le società per azioni con un capitale inferiore alla detta cifra dovranno entro il 30 giugno 1945, trasformarsi o mettersi in liquidazione. L'ammontare del capitale assunto come linea di demarcazione ai fini del diritto transitorio appare aderente ad una realtà economica da cui sarebbe stato ingiustificato prescindere.

## Accantonamento delle indennità di licenziamento

È stato fatto presente al Ministero delle Corporazioni che, nelle attuali more di emanazione del provvedimento per l'accantonamento delle indennità di licenziamento degli impiegati, si va compiendo da parte di taluni Enti assicuratori un'azione intesa all'accaparramento di eventuali contratti di assicurazione come forma sostitutiva dell'accantonamento.

Facciamo al riguardo presente alle aziende rappresentate che ogni e qualsiasi forma di accaparramento appare assolutamente inopportuna, in quanto a provvedimento pubblicato ciascun datore di lavoro avrà la più ampia e completa libertà di attuarne le norme con la forma che riterrà più conveniente ai propri interessi.

## Il mercato dei valori nelle Borse del Regno

Il persistente ridotto volume di affari ha dato all'inizio di settimana una tendenza pressoché priva di interesse con qualche sporadico accenno di ripresa per alcuni valori, ulteriore cedenza per altri. Tali disposizioni si sono mantenute dal principio alla fine cosicché le chiusure ufficiali sono avvenute a tonalità irregolare.

Dopolistini calmi e senza variazioni di sorta.

Migliore il Settore dei Valori di Stato, specialmente per il Prestito Redimibile 3.50 per cento che ha beneficiato di larga frazione di guadagno.

Titoli azionari complessivamente trattati nelle Borse del Regno: n. 77-770; Valori di Stato per lire 14.085.000.

## L'obbligo della pubblicità dei prezzi esteso a tutte le merci

Il Ministero delle Corporazioni, allo scopo di facilitare al massimo possibile la vigilanza dei prezzi in ogni settore merceologico, ha abrogato la esenzione, di cui godevano alcune merci, esposte al pubblico, dell'obbligo di portare, ben visibile, un cartellino indicante il prezzo di vendita.

Il Prefetto, Presidente del Consiglio Prov. delle Corporazioni, ha dato perciò disposizioni alle Organizzazioni Sindacali dei Commercialisti e degli Artigiani ed agli Organi di Vigilanza, perché tutte le merci esposte in vetrina rechino il cartellino del prezzo di vendita.

Le merci che sino ad ora erano esenti dall'obbligo della pubblicità dei prezzi sono:

Armonium, automobili non a serie, confezioni per signora di prezzo superiore a L. 700, modelli d'abito e cappelli di lusso per signora a prezzo superiore a L. 550, fiori, generi calmierati, motocicli non a serie, oggetti artistici, oggetti forniti dietro speciale commissione, oggetti usati, pellicerie, prodotti dell'industria orafa e pietre preziose, prodotti soggetti ad ulteriore lavorazione, profumi, saggi, in unico esemplare, destinati ad indicare una speciale attività.

Tali merci, come qualsiasi altra esposta al pubblico, debbono, d'ora innanzi, essere accompagnate dal cartellino indicante il prezzo di vendita.

## PROBLEMI ALBERGHIERI

### Solo un credito sovvenzionato dallo Stato ed elargito dalle Banche con concetti di sana avvedutezza può risolvere il problema del finanziamento dell'attrezzatura alberghiera

Il c. n. Cesare Pinchetti presidente della Federazione Naz. Alberghi e Turismo si occupa su il Giornale d'Italia del finanziamento dell'attrezzatura alberghiera, problema scottante e d'attualità, nel travagliato campo dell'economia di guerra.

Il Gerarca dei nostri albergatori non è propenso ad un intervento dell'IRI (Istituto ricostruzione industriale) e con forza di argomentazioni confuta il contrario, sostenendo innanzitutto come l'albergo italiano in generale sia basato sull'attività individuale e non precisamente essenzialmente industriale.

Le crisi — dice il cons. naz. Pinchetti — che si sono succedute dal 1929 ai giorni d'oggi, con brevi sprazzi favorevoli i quali non hanno mai potuto nemmeno sanare i precedenti periodi di vero deficit aziendale, hanno poco per volta assorbito ogni potenziale di resistenza e di sviluppo ed oggi questi appassionati dell'ospitalità si trovano, nel periodo più difficile e culminante della crisi prodotta dallo stato di guerra mondiale e nazionale dei giorni d'oggi, in condizioni di assoluta necessità di aiuto in quanto al limite delle loro forze e possibilità finanziarie.

Davanti a questa realtà un intervento dell'IRI sarebbe non solo impossibile, ma dannoso perché esso non potrebbe necessariamente intervenire se non mediante un'opera di fusione delle varie attività alberghiere in stato di necessità di aiuto in organismi più o meno importanti.

Non può essere l'IRI il rimedio tauturgico del male che grava oggi l'attrezzatura alberghiera italiana, ma bensì quel sano e paterno intervento del Governo che — come ben disse il Duce — « non assiste da spettatore impassibile ai vari travagli dell'economia del paese », ma interviene con senso di realismo nell'interesse dell'economia nazionale che coincide sempre con l'equo e giusto interesse privato quando da detto interesse esula qualsiasi forma di speculazione.

Lo Stato è già intervenuto per alleggerire l'onere degli interessi passivi gravosi a carico degli alberghi, per concedere dei contributi a fondo perduto e facilitazioni di credito per i nuovi alberghi che sorgono. Tutti questi provvedimenti, sufficienti in tempi normali, sono stati sorpassati dallo stato di guerra mondiale e na-

zionale, ma non per questo il principio deve essere modificato o trasformato; basta che esso sia integrato da nuove provvidenze atte a concedere mutui e sovvenzioni ad alberghi ed albergatori bisognosi di aiuto e meritevoli sia per la consistenza delle loro aziende sia per la probità e buona conduzione delle medesime. Occorre che i fondi siano distribuiti con chiarezza e senza debolezze nel senso che solo quelle aziende risultanti veramente degne di vivere e sussistere debbono potersi avvalere di detti aiuti. Non ci deve essere posto per degli speculatori e tanto meno per delle manifestazioni di euforismo turistico o alberghiero. Basta con le richieste di attrezzature alberghiere sproporzionate alle località, solo perché desiderate dalle gerarchie locali a dimostrazione di un grado di sviluppo, che in realtà non esiste. Quando una località ha veramente delle necessità ricettive di primo ordine, l'iniziativa privata non manca di accorrere, sviluppare e potenziare l'attrezzatura necessaria, ma quando in questi luoghi non sussistono basi economiche per la vita degli alberghi, è perfettamente inutile e dannoso che se ne creino e che si disperdano energie e milioni per necessità sporadiche.

Credito a lunga, media e breve scadenza garantito dallo Stato, sovvenzionato dallo Stato ed elargito dai normali istituti bancari; credito fondiario con concetti di sana ed oculata avvedutezza finanziaria. Questo è il solo rimedio veramente utile e pratico che deve essere attuato al più presto se non si vuole giungere troppo tardi.

## Fiera Campionaria Internazionale primaverile a Zagabria

In occasione della Fiera Campionaria Primavera Internazionale che avrà luogo a Zagabria dal 25 aprile al 4 maggio 1942, sono concesse le seguenti facilitazioni ferroviarie. Viaggio dei visitatori: è ammesso il rilascio, nel periodo dal 15 aprile al 3 maggio 1942, di biglietti di andata e ritorno per manifestazioni a tariffa ridotta n. 3 in destinazione dei seguenti transiti: Tarvisio, Pledicolle, Postumia e Fiume. La validità dei biglietti è di venti giorni. È prescritto il timbro del Comitato della Fiera che viene apposto gratuitamente.

Non bisognerà dimenticare che costerà sempre di meno sostenere ed impedire la distruzione di ciò che si possiede, anziché ricostruire in un secondo tempo. Per costruire un albergo moderno occorre tanto tempo quanto ne occorre per costruire ed allestire una grande nave e l'Italia deve essere in condizione da affrontare dal primo giorno post bellico la lotta con le altre nazioni nel campo turistico in piena efficienza e con la sicurezza di vincere nel campo economico come vincerà in quello del conflitto armato, non solo per efficienza di mezzi, ma per la genialità e lo spirito di sacrificio dei suoi figli.

## Proroga termine restituzione libretti commercio ambulante

La Confederazione Fascista dei Commercialisti ha fatto presente al Ministero delle Finanze che il termine del 31 gennaio 1942-XX stabilito dall'art. 4 dell'accordo 27 dicembre 1941-XX, n. 71839 per la restituzione da parte dei venditori ambulanti con accertati ai fini dell'imposta di R. M., che giustifica l'articolo 6 del detto accordo debbono corrispondere il canone di imposta all'atto del rinnovo della licenza, degli appositi libretti consegnati loro a suo tempo per pagamento dei canoni d'imposta sull'entrata dovuti per gli anni 1940 e 1941 si è praticamente manifestato troppo breve per ottemperare alla detta restituzione, dato che gli interessati sono venuti a conoscenza in ritardo delle norme e disposizioni portate dal menzionato accordo, e chiede di conseguenza che tale termine sia congruamente prorogato.

Ritenute meritevoli di considerazione le ragioni addotte dalla detta Confederazione, il Ministero consente che il termine di cui sopra per la restituzione dei libretti da parte dei venditori ambulanti sia prorogato al 31 marzo 1942-XX. In questo senso deve intendersi rettificato l'art. 4 dell'accordo citato.

Causa esigenze di tipografia, determinatesi in seguito alle note restrizioni sul consumo dell'energia elettrica il giornale esce con due giorni di ritardo.

# In tema di abbigliamento

**Rilascio della carta individuale del vestiario dal 1. c. m. al 31 ottobre.**

Poichè si verificano alcuni casi di rilascio della carta individuale del vestiario (oltre a quella riguardante i bambini che compiono il primo anno di età) successivamente alla prima distribuzione, e precisamente quella dei militari inviati in licenza illimitata e quelli delle persone che rimpatriano vengono iscritti nei registri della popolazione dei Comuni del Regno, il Ministero delle Corporazioni ha disposto che anche in questi casi la carta in parola venga consegnata previa asportazione dei tagliandi relativi al periodo trascorso e nella seguente misura:

Tagliandi di cifre arabiche: n. 10 dalle carte A (adulti); n. 8 dalle carte B (ragazzi); n. 6 dalle carte C (bambini), per ogni mese intero trascorso dal 1. novembre 1941-XX al giorno del rilascio.

Tagliandi di cifre romane: n. 5 tagliandi per ogni bimestre intero trascorso c. s.

Tagliandi di lettere alfabetiche: n. 1 tagliando per ogni bimestre intero trascorso c. s.

Con tale procedura si verranno ad eliminare le sperequazioni che altrimenti si verificherebbero tra coloro che hanno già ottenuto la carta al 1. marzo e coloro che la ottenessero completa in un periodo più vicino alla sua scadenza

**Rilascio della carta del vestiario a militari ammogliati alloggiati fuori caserma.**

Il Ministero delle Corporazioni ha così disposto circa la distribuzione delle carte del vestiario a talune categorie di militari:

« La carta individuale del vestiario deve essere distribuita anche a quei militari di truppa ed a quei sottufficiali i quali ricevono dall'Amministrazione Militare gli oggetti di vestiario e di equipaggiamento, ma sono, perchè ammogliati, permanentemente autorizzati ad alloggiare fuori caserma, come accade per i Reali Carabinieri, per le Regie Guardie di Finanza, per i componenti le bande militari, ecc.

« La carta va concessa a tali militari affinché essi possano utilizzare esclusivamente i tagliandi contraddistinti da cifre romane e da lettere alfabetiche, al solo fine, cioè, di permettere loro l'acquisto della biancheria da casa, dei tessuti di arredamento ecc., e dei filati cucirini. Per conseguenza, prima di procedere alla consegna, i Comuni asporteranno tutti i tagliandi contrassegnati da cifre arabiche.

« I tagliandi dovranno essere conservati dal Comune a riprova dell'avvenuto regolare rilascio della carta.

« Al fine di rendere possibile la distribuzione della carta agli aventi diritto, i Comandi militari interessati segneranno — se il militare fruitore delle carte annuarie — al Comune il quale rilascia le carte stesse, che il militare ammogliato è autorizzato permanentemente ad alloggiare fuori caserma; se, invece, trattasi di militari privi di carta annuarie (perchè consumano il rancio in caserma), i Comandi rimetteranno al Comune di stanza un elenco nominativo del personale che si trova nelle condizioni volute ».

**Punteggio per le calze.**

Il Ministero delle Corporazioni ha pure precisato che le misure massime stabilite dal Comcordit per le calzature dei neonati, dei bambini e dei ragazzi devono essere considerate come misure massime anche delle calze per i medesimi.

**Punteggio pel tovagliato.**

Viene chiarito dal Ministero delle Corporazioni che il punteggio dei tovagliati in pezza corrispondente a quello delle relative confezioni deve essere proporzionale per metro lineare a quello dei corrispondenti articoli confezionati. Il valore in punti di questi ultimi è stato stabilito, tenendo conto delle rispettive dimensioni massime così calcolate: a) tovaglie da 6, cm. 180 per 150; b) tovaglie da 12, cm. 250 per 200; c) tovaglioli, centimetri 60 per 60.

Per conseguenza rapportando a 100 centimetri il numero dei punti che nelle voci 5 a) e b) e 6 del quadro IV della circolare del 24 ottobre u. s. dello stesso Ministero, è stato attribuito ai suddetti articoli per le lunghezze, rispetti-

vamente di 180, 250, e 60 cm. si ottengono i seguenti valori in punti per gli articoli stessi venduti a metraggio: 25, 36 e 8.

**Punteggio per le coperte da letto.**

In relazione a vari quesiti rivolti in proposito sia al Ministero delle Corporazioni, sia al Comitato Corporativo per la distribuzione dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, il Ministero delle Corporazioni ha precisato come segue, le dimensioni correnti delle coperte da culla e da letto che rientrano nella voce n. 1 del quadro VI della sua circolare del 24 ottobre:

coperte da letto per bambini: per culla cm. 70x100; per culla cm. 90x120; per lettino cm. 120x150;

coperte da una piazza: cm. 140x190; cm. 160x210;

coperte oltre una piazza: a una piazza e mezza cm. 190x230; a due piazze cm. 210x250; a due piazze cm. 230x270.

## Aumento del credito per le piccole industrie

Essendosi rilevato che nelle attuali contingenze le aumentate esigenze della produzione mettono spesso le minori aziende nella necessità di dover ricorrere al credito per importi meno limitati che per il passato, per interessamento delle organizzazioni sindacali le aziende di credito italiane sono state invitate a elevare da lire 10.000 a L. 20.000 l'importo massimo del credito da concedere alle piccole industrie con le facilitazioni concordate in precedenza.

## Assegnazione di carri ferroviari

Ad iniziativa del P.N.F. si è costituita, presso il Ministero delle Comunicazioni, una commissione interministeriale per la assegnazione dei carri disponibili alle varie amministrazioni che devono segnalare tempestivamente alla Direzione Generale delle FF. SS. le loro occorrenze. In seguito a tale constatazione d'ora in poi, normalmente le FF. SS. concederanno i carri disponibili solo se e quando le richieste saranno fatte per il tramite del Ministero dell'Agricoltura.

## L'eccedenza di denaro sul mercato monetario svedese

L'esuberanza di denaro si è accentuata in queste ultime settimane sui mercati monetari svedesi, causa l'aumento dei crediti statali, i continui acquisti di divise da parte della Riksbank e la liquidazione delle scorte di merci.

L'ammontare complessivo dei mezzi di cassa e dei titoli di Stato svedesi supera ormai un miliardo e mezzo di corone, contro un capitale azionario di 485 milioni.

In considerazione di questa liquidità le banche private decidevano di applicare un tasso di interesse diverso alle varie categorie di depositi, a far tempo dal 18 dicembre, come era stato fatto prima della guerra. In tal modo, si veniva a fare una distinzione fra i depositi di risparmio veri e propri e la forte eccedenza di mezzi dell'economia, determinata dall'estinzione dei crediti statali e dalla liquidazione delle scorte.

## Chiarimenti circa le limitazioni dell'impiego dei metalli

Il Ministero delle Corporazioni che con Decreti del 24 gennaio u. s. emanò le norme per l'impiego dei metalli, ha ora chiarito che le disposizioni in essi contenute riguardano i commercianti solo per quanto concerne il divieto di importare nel Regno oggetti, apparecchi e materiali del genere e specie di cui trattano i Decreti, costruiti in modo non conforme alle prescrizioni degli stessi.

Il divieto d'importazione non si applica, pertanto, alle ordinazioni in corso alla data di pubblicazione dei Decreti, previa denuncia da farsi al-

L'Ufficio speciale economia e sostituzione metalli del Ministero delle Corporazioni, entro due mesi dalla data di pubblicazione dei Decreti nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno.

## Prezzi del sapone da toletta

Il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento P. 234 del 10 febbraio scorso, ha stabilito che, per il sapone da toletta tipo unico, prescritto con decreto Ministeriale 31 gennaio scorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio, dovranno essere praticati gli stessi prezzi del sapone da toletta di tipo corrente, consentiti con le circolari P. 828 del 24 giugno

## Stato Civile di Udine

Dal 2 al 15 marzo

Nati	67
Morti	62
Matrimoni	12

1940 e P. 947 del 13 ottobre stesso anno e cioè: L. 13 al chilo per le vendite fatte dal produttore al dettagliante e L. 18.50 al chilo per le vendite al consumatore.

Il Ministero stesso ha consentito la vendita dei vecchi tipi di saponi profumati fino al 31 marzo corrente.

## La data del richiamo alle armi

A modifica di quanto è stato pubblicato, si precisa che la data del richiamo alle armi è quella indicata nella Cartolina preceetto e non quella, in genere posteriore, della presentazione del richiamato al reparto cui sia stato assegnato.

Il Ministero della Guerra soggiunge, peraltro, che il criterio di cui sopra lascia immutate le prescrizioni degli art. 103 e 56 del T. U. sugli assegni ed ogni altra disposizione per cui, a tutti gli effetti interessanti l'amministrazione militare, la data del richiamo deve intendersi decorrente dalla data di presentazione all'Ente cui il richiamato è destinato.

# Quali sono le pelli da denunciare?

## La severità delle sanzioni contro i trasgressori richiede una chiara ed inequivocabile spiegazione alle norme del decreto sulla pelletteria

Uno dei problemi sorti per l'applicazione del decreto 6 febbraio, che ha vietato l'uso di pelli di qualsiasi peso, forma e dimensione per la fabbricazione degli articoli di valigeria, borsetteria, carrozzeria, tappezzeria, arredamento e di pelletteria in genere, è quello che concerne la portata dell'obbligo, contemplato nell'art. 5 del decreto stesso, della denuncia da parte degli industriali, dei commercianti e degli artigiani delle giacenze di pelli conciate alla data del 15 febbraio.

Quali sono le pelli da denunciare, si domandano gli interessati? Le gravi conseguenze di un'omessa od inesatta denuncia che possono determinare delle condanne fino a tre anni di reclusione e fino a L. 30 mila di multa, senza nessuna speranza di ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena, impongono un rigoroso esame delle disposizioni del decreto sotto l'aspetto nel quale esso può venire interpretato in sede giudiziaria onde evitare delle amare sorprese per coloro che, basandosi sul proprio criterio personale o su istruzioni di enti non autorizzati a dare degli chiarimenti validi, agissero in difformità da ciò che lo spirito e in lettera del decreto prescrivono.

## Un punto oscuro

In base al significato letterale e logico delle parole dell'articolo e delle istruzioni ministeriali, gli obblighi che conseguono per i pellami, destinati agli articoli di pelletteria, valigeria, ecc., giacenti presso gli industriali, gli artigiani ed i commercianti alla data del 16 febbraio 1942, sono i seguenti:

a) i pellami in esame devono essere impiegati esclusivamente per la confezione di oggetti di uso delle Forze Armate, per articoli di selleria e da tiro, per usi tecnici, scientifici e sanitari, per calzature e per guanti;

b) gli industriali, i commercianti e gli artigiani detentori di pelli destinate per la pelletteria, devono annotare le giacenze ed i movimenti di queste pelli sul libro carico e scarico vidimato dal C. P. C.;

c) gli stessi detentori devono, inoltre, denunciare, per il tramite delle rispettive Unioni provinciali di categoria, le giacenze delle pelli me-

desime alla Confederazione degli industriali o dei commercianti.

Tutto è chiaro meno il punto fondamentale: quali sono le pelli che devono ritenersi destinate alla fabbricazione degli oggetti di pelletteria, valigeria, carrozzeria, ecc.?

Escluse pochissime eccezioni la maggior parte delle pelli usate fino al 16 febbraio per la pelletteria, vengono usate anche per la calzoleria, la selleria, gli impianti tecnici e sanitari: una netta distinzione non c'è mai stata, cosicchè non può essere fatta oggi con la precisione necessaria ai fini del decreto.

Le pelli usate per la pelletteria si possono, quindi, suddividere in due categorie:

1) quelle esclusive per la pelletteria che non sono mai state adoperate per altri usi;

2) quelle promiscue che normalmente sono sempre servite sia per la confezione di articoli per pelletteria che per altri usi, quali la calzoleria, i guanti, gli articoli tecnici ecc.

## Le pelli promiscue

Alla vigilia del 16 marzo, termine prescritto per le annotazioni e le denunce, non erano ancora ben chiariti diversi punti tanto più che la promiscuità dell'uso della maggior parte delle pelli darà certo luogo a contrasti in sede di accertamento.

La severità delle sanzioni contro i trasgressori delle norme del decreto richiede quindi una chiara ed ine-

quivocabile spiegazione della portata delle norme stesse affinché gli interessati conoscano esattamente i loro doveri.

E' pacifico frattanto che le categorie del cuoio possono continuare a vendere e ad usare i pellami in esame per la produzione di calzature, guanti, articoli tecnici e per gli altri oggetti consentiti, con l'obbligo di annotare i movimenti di quelli già destinati esclusivamente per la pelletteria sul libro carico e scarico: su questo libro, nei casi di dubbia interpretazione, potranno anche annotare le operazioni fatte con pellami promiscui: regolandosi in questo modo, sbaglieranno tutt'al più per eccesso di prudenza, ma non incorreranno in nessuna sanzione.

INFORMATORE

## STENOGRAFIA

Lezioni per corrispondenza - apprendimento celerissimo assistenza accurata diplomi appoggio entrata campo pratico. Chiedere programma. - Prof Benenti, Nava 34, Milano.

**TINTORIA - PULITURA**  
**COMINO**  
 UDINE - Riva Bartolini - tel. 1419  
**IL VERO RISPARMIO.**

Le vostre galline faranno  
**NOVA** abbondanti  
 usando la famosa **POLVERE OVO ENCIA**  
 che si vende nei principali negozi.

**ENCIA** Via Aquileia 64 (int.)  
 Telef. 17-50 - UDINE

## Procuratevi uova e carne

allevando le migliori razze di galline: **Livornese bianca e Rhode Island rossa** - Uova da cova - Pulcini - Riproduttori.

**K2** La migliore fra tutte le lame  
 Radersi è un piacere, è un sollievo  
 Si rende il danaro a chi non soddisfa  
 Provatela Chiedetela ovunque

## « AL REGALO » UDINE - Via Gemona, 11

Vicino la Tintoria Lestuzzi

Nel vostro interesse visitate il nuovo negozio di articoli casalinghi  
**Vasto assortimento porcellane, cristallerie, lampadari, posaterie e bomboniere**

**PREZZI VANTAGGIOSI**

Servizio liquore	da L. 18.90 in più	Lampade per comodino	da L. 19.90 in più
Servizio caffè	> 24.90 in più	Lampade per camera con cordone seta	> 39.90 in più
Servizio toelette in astuccio	> 19.90 in più	Lampade per stanza da pranzo 3 luci	> 95.—
Servizio piatti	> 59.90 in più	Bomboniere	da L. 1.90 - 2.90 - 3.90 in più

VASTO ASSORTIMENTO SOPRAMMOBILI

Per i vostri acquisti « **AL REGALO** » - Entrata libera

# PROTESTI CAMBIARI

**Elenco dei protesti cambiari elevati in provincia di Udine da Notai, Ufficiali giudiziari e Segretari comunali, durante il mese di febbraio 1942-XX.**

Il Commercio Friulano pubblica fedelmente gli elenchi dei protesti depositati presso le Cancellerie dei Tribunali di Udine, Pordenone e Tolmezzo e non assume quindi alcuna responsabilità per gli errori che si potessero eventualmente riscontrare in tali elenchi.

## DAGLI ELENCHI DEL TRIBUNALE DI UDINE:

- Agoston Rolando, Udine (2 effetti).
- Boem Guglielmo, Gorizia di Codroipo.
- Caleca dott. Salvatore, Udine.
- Chiosi Giovanna ved. Zanussi, Udine.
- Cristofori Mario, Udine.
- De Paulis Maria, Zompicchia di Codroipo.
- Del Vecchio Lucia e Giacomo, Udine.
- Del Zotto Mario, Udine.
- Della Negra ?, Udine.
- Chini Nino Alfonso, Udine.
- Greco Edgardo, Udine.
- Lamon Ruggero, Udine (2 effetti).
- Lodi Amedeo, Cividale (2 effetti).
- Morasutti Pietro, Udine.
- Palamaro Cesare, Udine.
- Paulon Angelo, Basiliano.
- Petracco Pier Giorgio, Udine.
- Pezzetta Ottaviano e Barzagli Adolfo, Udine.
- Pezzetta Ottaviano e Vidussi Rodolfo, Udine.
- Rossi Vily in Micossi, Udine.
- Saccarini Luigi e Gemma, Udine.
- Scarpa Vittorio, Udine.
- Timo Ettore, Codroipo.
- Valliani Silvano, Udine.
- Vidussi Rodolfo, Udine (3 effetti).
- Vidussi Rodolfo ed Aldo, Udine (5 effetti).
- Zamaro Gelinda, Cervignano.
- Zanesso S., Udine (2 effetti).
- Zanussi Vittorio, Gradisca di Sedegliano.

## DAGLI ELENCHI DEL TRIBUNALE DI PORDENONE:

- Bonafè Tiziano, Salomon Giovanna in Bonafè e Bonafè Laura di Tiziano, Sacile.
- Loienne Alberto, Roveredo in Piano.
- Tei dott. Raimondo, Pordenone.

## DAGLI ELENCHI DEL TRIBUNALE DI TOLMEZZO:

- Berzolla Odillo, Camporosso.
- Boscarato Ottavio, Tarvisio.
- Pontoni Roberta, Urbignacco.
- Treu Luigi, Camporosso.

# LEGISLAZIONE

## SOMMARIO

- Decreto Ministeriale 3 ottobre 1941-XX.** — Modificazione della denominazione dell'Istituto nazionale Orfani Camicie Nere.
- Decreto Ministeriale 27 gennaio 1942-XX.** — Sottoposizione a sequestro della S. A. American - Export Lines, con sede a Genova, e nomina del sequestratario.
- Decreto Ministeriale 25 Gennaio 1942-XX.** — Sottoposizione a liquidazione della ditta Mantacas & Vintiadis e della ditta E. Vintiadis, con sede a Genova, e nomina del liquidatore.
- Decreto Ministeriale 28 gennaio 1942-XX.** — Sottoposizione a liquidazione della S.I.G. Levi, con sede a Napoli, e nomina del liquidatore.
- Decreto Ministeriale 30 gennaio 1942-XX.** — Sottoposizione a liquidazione della S. A. Profumeria Avigliana (Sapas) con sede a Torino, e nomina del liquidatore.
- Decreto Ministeriale 30 gennaio 1942-XX.** — Sottoposizione a sequestro della S. Italiana Macchina Koffman, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.
- Decreto Ministeriale 2 febbraio 1942-XX.** — Sottoposizione a liquidazione della Ditta Alessandro Giannopoulos, con sede a Napoli, e nomina del liquidatore.
- Decreto Ministeriale 5 febbraio 1942-XX.** — Sottoposizione a sequestro della S. A. Industrializzazione Risi Prodotti Agricoli (S.I.R.P.A.) con sede a Milano, e nomina del sequestratario.
- Decreto Ministeriale 5 febbraio 1942-XX.** — Sottoposizione a sequestro della

Società A. Telerie Biancaneve, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

**Decreto Ministeriale 5 febbraio 1942-XX.** — Sottoposizione a sequestro della Società Applicazioni per autoveicoli e trattori, con sede a Trieste, e nomina del sequestratario. - Gazz. Uff. n. 45 del 24 febbraio 1942-XX.

**Decreto Ministeriale 27 Gennaio 1942** — Sottoposizione a sequestro della S. A. Fellows, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

**Decreto Ministeriale 27 gennaio 1942.** — Sottoposizione a sequestro della S. A. Finanziaria Agricola Industriale Italo

Americana, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

**Decreto Ministeriale 3 febbraio 1942** — Sottoposizione a Sindacato della S. A. Luigi Florio e C. con sede a Milano, e nomina del Sindacatore. - Gazz. Uff. n. 52 de 20 febbraio 1942-XX.

**Decreto Legge 2 dicembre 1941-XX.** — Divieto di rimozione e obbligo della denuncia di materiale bellico.

**Decreto Ministeriale 17 gennaio 1942.** — Sottoposizione a sequestro della S. A. Ligure Industriale e Commerciale, con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

**Decreto Ministeriale 25 gennaio 1942.** — Sottoposizione a sequestro della S. A. Italiana Cromo Cine, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

# ALIMENTAZIONE

## Il rifornimento delle marmellate si presenta tranquillizzante

### Gli accertamenti sui fabbisogni mensili provinciali

Come è noto, il Comitato Interministeriale per i prezzi e gli approvvigionamenti ha deciso che altri duecentomila quintali di zucchero siano destinati alla immediata produzione di marmellate.

Questa assegnazione si aggiunge a quella normale, per il periodo marzo-giugno, che ammonta parimenti a duecentomila quintali.

Sono in tutto così quattrocentomila quintali di zucchero, con i quali saranno prodotti nei prossimi mesi ottocentomila quintali di marmellate.

Si tratta di un quantitativo veramente imponente, molto superiore al normale consumo. Si può anzi dire, che nel breve spazio dei prossimi mesi verrà posto a disposizione dei consumatori un quantitativo quasi eguale al fabbisogno normale di un anno.

Ciò premesso, e poichè le disponibilità presso i produttori sono state bloccate con provvedimento in corso di emanazione bisogna stabilire quale è il quantitativo di marmellate che deve pervenire mensilmente ad ogni provincia.

A questo scopo la Confederazione dei Commercianti ha raccomandato alle dipendenti Unioni di:

1) Accertare immediatamente quale è il quantitativo di marmellate occorrente alla provincia per il prossimo mese di aprile.

La stessa cifra varrà anche per ciascuno dei successivi mesi di maggio e giugno, salvo diversa espressa richiesta da parte della Unione.

L'accertamento di questo fabbisogno provinciale mensile deve essere fatto convocando i grossisti e gli agenti e rappresentanti di commercio che operano in marmellate ed esaminando, con il loro ausilio tecnico, quale è il quantitativo occorrente alla provincia.

2) Accertare quale è la percentuale di marmellate che nell'anno 1940 è stata venduta ai dettaglianti della provincia dai grossisti (sia residenti nella provincia stessa che fuori provincia) e quale è la percentuale venduta ai dettaglianti direttamente dai produttori, sia attraverso gli agenti e rappresentanti.

### Disciplina di raccolta e di distribuzione delle uova

Il Ministero dell'Agricoltura e Foreste con recente circolare ha chiarito, quanto segue circa la disciplina della raccolta conservazione e distribuzione delle uova:

«Pervengono numerose segnalazioni a questo Ministero secondo cui, dalle zone che hanno iniziato la raccolta delle uova fresche in base al disposto della circolare 14 gennaio 1942-XX n. 26 di questo Ministero, si verificherebbe l'esodo di considerevoli partite di uova fresche, sottratte alla raccolta autorizzata.

«Allo scopo di permettere a questo Ministero di disporre di una conveniente massa di prodotto da ripartire tra i diversi centri di consumo è necessario impedire ogni attività dei corrieri in genere e dei cosiddetti «pedoni», e impedire le spedizioni di uova che non siano effettuate dai centri o dai sottocentri di raccolta.

«A questo scopo, si dispone che i centri e i sottocentri di raccolta i quali, in seguito a disposizione della Federazione Nazionale Fascista Commercianti Prodotti Zooteccnici, debbano spedire delle partite di uova, si muniscano di una autorizzazione della Sezione Provinciale dell'Alimentazione competente, la quale dovrà rilasciarla soltanto dietro presentazione dell'ordine di spostamento impartito dalla predetta Federazione.

«A garantire la repressione di ogni attività esportatrice non autorizzata è necessario inoltre che le Sepral delle Provincie nelle quali è prevista la disciplina della raccolta, interessino i Prefetti affinché emanino un decreto in relazione a quanto sopra.

«In deroga a quanto contenuto nella precisata circolare 14 gennaio scorso, si ravvisa invece la necessità di disporre che gli scambi del prodotto in parola tra le Provincie escluse dalla disciplina della raccolta siano lasciati assolutamente liberi».

### Divieto di vendita dei prodotti dolciari confezionati con l'impiego di noci, mandorle e nocchie

Come è noto, la vendita dei prodotti dolciari confezionati con l'impiego di mandorle, nocchie e noci, che avrebbe dovuto cessare il 31 dicembre u. s., è stata successivamente prorogata al 31 gennaio 1942, allo scopo di consentire lo smaltimento delle eventuali giacenze esistenti presso i produttori e venditori.

Poichè nessun'altra proroga è stata concessa al termine sopracitato, si avverte che la vendita dei prodotti sopra indicati è assolutamente vietata, e che a carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni di legge.

## Per la disciplina del mercato ortofrutticolo in Udine

### Un'ordinanza del Podestà

Il Podestà, ritenuta la necessità di richiamare alcune norme, la cui osservanza è indispensabile nelle attuali contingenze per un migliore funzionamento del locale mercato ortofrutticolo all'ingrosso, nonchè di stabilire allo stesso scopo altre disposizioni;

viste ed applicate le norme dello speciale regolamento del 25 agosto 1941, del regolamento di polizia Urbana e l'art. 55 del T. U. della legge Comunale e Provinciale;

ORDINA: è fatto obbligo ai titolari di licenza di commercio all'ingrosso del mercato ortofrutticolo:

a) di tenere un registro di carico e scarico delle merci esistenti nei propri magazzini, aggiornato con le entrate ed uscite, distinguendo i quantitativi distribuiti in città ai negozianti, agli ambulanti (compresi quelli di P. Mercatnuovo), ai semigrossisti ed ai rivenditori della Provincia;

b) di compilare e consegnare giornalmente al Direttore del Mercato un estratto del movimento giornaliero delle proprie merci, compilate su modulo che verrà fornito dalla Direzione del Mercato;

c) di non iniziare la vendita di un prodotto in arrivo, prima di averne dato avviso al Direttore del mercato, il quale ne autorizzerà la vendita e la distribuzione soltanto dopo avere esaminato la merce in base al listino dei prezzi in vigore;

d) di segnalare il prezzo della merce sul registro di vendita, per ogni cliente all'atto della consegna, con divieto di stabilire il prezzo stesso in tempo successivo;

e) di vendere a peso netto di imballo ed eventuale scarico;

f) di fornire, entro tre giorni dalla data della presente ordinanza, l'elenco nominativo di tutti i propri abituali fornitori, specificando la località di residenza e la voce della merce ordinariamente fornita;

g) di tenere nel mercato la propria azienda continuativamente fornita dei prodotti occorrenti al consumo.

Nei giorni di domenica, l'attività del mercato resta limitata alle sole operazioni occorrenti per lo scarico dei vagoni in arrivo e non sono ammessi scambi o cessioni di merce neppure fra le ditte aventi sede nel mercato stesso.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite a' sensi di legge e potranno anche provocare la esclusione da qualsiasi attività nel mercato stesso.

### Trasporto a domicilio di generi razionati

Il Ministero dell'Agricoltura e Foreste, al fine di ovviare le difficoltà che gli alberghi incontrano per trasportare al loro domicilio i generi razionati di cui abbisognano, ha autorizzato le Sezioni Provinciali dell'Alimentazione che lo hanno richiesto a consentire che tali trasporti vengano effettuati con i mezzi di cui le ditte fornitrici dispongono.

Tale concessione è stata, però, subordinata all'obbligo da parte degli alberghi di fare accompagnare il trasferimento dei generi razionati da un proprio incaricato in possesso del documento che giustifichi i prelievi effettuati.

### Denuncia delle giacenze di prodotti dolciari confezionati con mandorle, noci e nocchie

In relazione al precedente comunicato, relativo al divieto di vendita dei prodotti dolciari confezionati con

l'impiego di mandorle, noci e nocchie, si avvertono le ditte interessate che le eventuali giacenze dei suddetti prodotti rimasti invenduti devono essere denunciate alla Sezione Provinciale dell'Alimentazione - Palazzo Kechler - Piazza XX Settembre, 9 a cui favore restano vincolate.

## NOTIZIE FALLIMENTARI

### FALLIMENTO ORDINARIO

**Vidussi Rodolfo e Aldo** — Udine - Impresa costruzioni edili e trasporti automobilistici.

Sentenza 7 marzo 1942-XX del Tribunale di Udine.

Amministratore giudiziario: Dr. Faustino Barbina via Manin - Udine.

## Imposta sull'entrata

**Acquisti di merci da parte dei commercianti, industriali ed artigiani presso dettaglianti che non siano al tempo stesso fabbricanti o grossisti.**

Come è noto l'art. 16 dell'accordo 27 dicembre 1941-XX, N. 7836, stipulato per pagamento nel corrente anno dell'imposta sull'entrata da parte di alcune categorie di dettaglianti di generi vari, disciplina, ai fini della determinazione del relativo canone di abbonamento, il caso di dettaglianti che talora provvedono anche alla vendita all'ingrosso ed a vendita ad industriali, ad artigiani e ad altri commercianti per la rivendita chiarendo, sostanzialmente, che tali vendita non attribuiscono al dettagliante la qualità di grossista, di modo che anche in confronto di tali dettaglianti il canone di abbonamento all'imposta in parola va liquidato per tutta la loro attività aziendale compresa anche le accennate vendite dai medesimi effettuate nei confronti di altri commercianti, industriali ed artigiani sono esenti dal tributo in questione.

Ora, al fine di ovviare agli inconvenienti verificatisi nel decorso anno ed allo

**Il costo della guerra deve essere equamente e proporzionalmente ripartito fra tutte le categorie sociali. Chi evade, tradisce.**

scopo precipuo di mettere in grado la Finanza di poter accertare, in sede di verifica presso le aziende in genere, la provenienza delle merci da questi acquistate ed altresì controllare per tali acquisti l'esatta applicazione dell'imposta sull'entrata, si dispone, d'intesa con le competenti associazioni di categoria, che i commercianti, gli industriali e gli artigiani in genere che provvedono a rifornirsi presso dettaglianti i quali, giusta le premesse, corrispondono il tributo di cui trattasi in abbonamento per tutte le vendite dai medesimi effettuate, debbono obbligatoriamente farsi rilasciare per tali acquisti regolari fatture che, giusta quanto è stabilito dall'art. 30 del menzionato accordo sono soggette alla tassa di bollo col massimo di L. 2 di cui all'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, che, evidentemente fa carico all'acquirente.

Le dette fatture devono essere conservate a cura degli industriali commercianti ed artigiani acquirenti nei modi e termini stabiliti dall'art. 26 della legge dianzi menzionata.

### Proroga presentazione denuncia abbonamento imposta generale entrata

L'Unione Commercianti informa tutte le Ditte commerciali interessate che il Ministero delle Finanze ha prorogato fino al 10 aprile p. v., il termine utile per la presentazione delle denunce di cui all'art. 18 dell'accordo sindacale 27 dicembre 1941-XX n. 71836, agli effetti dell'applicazione delle norme in esso contenute, circa la determinazione del canone annuo d'abbonamento all'imposta generale sull'entrata.

**Erika** DITTA **Elios Ortolani**  
 = UDINE =  
 Piazza Duomo N. 5  
 Telefono 4-20

Macchine per Scrivere e da Calcolo  
 Duplicatori - Accessori - Dattilografia  
 OFFICINA SPECIALIZZATA  
 per riparazioni di qualsiasi macchina

## AGLI ABBONATI

Alcuni abbonati non hanno ancora rinnovato l'abbonamento già scaduto. Precisiamo che l'importo d'abbonamento deve essere versato anticipatamente. Avvertiamo inoltre che, come da norme tassative stampate nella testata del giornale, l'abbonamento non disdetto un mese prima della scadenza s'intende rinnovato e che le disdette non possono essere valide se l'abbonato non è in regola con i pagamenti.

## Notiziario Turistico

### Biancheria per gli alberghi.

Il Ministero delle Corporazioni ha disposto che per il rifornimento di biancheria da tavola, da letto e da toilette negli alberghi, pensioni, ristoranti, caffè, ecc., i Consigli provinciali delle Corporazioni potranno autorizzare prelievi di merci solo in via eccezionale e qualora gli interessati dimostrino di averne assoluta necessità.

Per convenienze di nuova istituzione, i Consigli provinciali delle Corporazioni dovranno concedere il minimo indispensabile per il loro funzionamento.

### Periodi di alta stagione.

Il Ministero della Cultura Popolare - Direzione Generale per il Turismo - ha stabilito che per l'anno in corso, agli effetti dell'applicazione dei prezzi negli alberghi, pensioni e locande, restino fissati gli stessi periodi di alta stagione già validi per l'anno 1941.

### Proroga della classifica nazionale degli alberghi, pensioni e locande.

La « Gazzetta Ufficiale » del 14 gennaio us. ha pubblicato la Legge 24 novembre 1941, N. 1475, recante in articolo unico la seguente disposizione.

« La classifica attribuita dagli Enti provinciali per il Turismo agli alberghi, alle pensioni e alle locande del Regno, ai sensi del R. D. L. 18 gennaio 1937-XV,

N. 975, convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 1937, N. 2651, nonché del R.D.L. 5 settembre 1938, Numero 1729, convertito nella Legge 18 gennaio 1939, N. 382, ha efficacia fino a 180 giorni dopo la dichiarazione della cessazione dello stato di guerra ».

### Prezzi degli alberghi e delle pensioni.

E' in corso di definitiva approvazione un provvedimento legislativo, presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, inteso a disciplinare durante l'attuale periodo bellico i prezzi degli alberghi, pensioni e locande.

Poiché si rende necessario di mantenere tuttora il blocco dei prezzi degli esercizi alberghieri, il provvedimento legislativo interviene a prorogare sino a tutto il 1944 la facoltà già attribuita al Ministro della Cultura Popolare di fissare il prezzo degli alloggi e delle prestazioni che gli alberghi, le pensioni e le locande dovranno praticare. Rimane ferma per tutto il periodo previsto la disposizione in base alla quale il Ministero della Cultura Popolare, intervenendo in caso di comprovata necessità, giustificata da effettivi aumenti nel costo delle materie prime e dei prodotti, ovvero da condizioni eccezionali della produzione e del mercato, potrà procedere alla revisione dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande.

## L'anagrafe commerciale

### NUOVE ISCRIZIONI AL C. P. O.

Aita Anna — Udine, via Cividale N. 27 — Sarta da donna.  
Anonima Beni Immobiliari (A.B.I.) — Udine, piazza Venerio — Anonima - Compravendita ed amministrazione di beni immobiliari.  
Azzolini G. B. & De Cecco — Udine, via Savorgnana N. 19 — Società di fatto — Rappresentanza.  
Bardus Ruggero — Udine, via Bergamo N. 4 — ambulante pollerie.  
Barile Luca — Udine, via Milazzo N. 14 — Agente di commercio.  
Baschiera Pia — Udine, via Aquileia N. 43 — Commercio ambulante di mercerie e manifatture.  
Battistutta Letizia — Udine, via De Rebeis, N. 29 — Commercio frutta e verdura.  
Bet Emilia — Udine, via Cormor Alto N. 1 — Ambulante frutta e verdura.  
Cecotti Rachele — Udine, via Superiore N. 05 — Ambulante pollerie.  
Dal Zotto Emilio — Udine, via Italo Balbo 12 — Agente depositario della Ditta Invernizzi di Melzo.  
De Mauro Ido — Udine, via Antonio Caccia 20 — Rappresentante di commercio.  
De Pauli Luigi — Udine, via Palermo 4 — Ambulante gelati e frutta cotte.  
Disnan Teresa — Udine, via Repetella N. 4 — ambulante frutta e verdura.  
Dominutti Luigi — Udine, viale 23 marzo N. 22 — agente di commercio.  
Fedeu Anna — Udine, via Superiore 65 — Ambulante limoni.  
Feltrino Americo — Udine, piazzale Paolo Diacono 8 — Laccatore mobili.  
Fiore Roberto — Udine, piazza Paolo Diacono N. 3 — Ambulante mercerie chincaglierie.  
Ledri Augusto — Via Tiberio Deciani 54 — Rappresentante di commercio.  
Leiss de Leimborg Pietro — Udine, via F. Crispi N. 31 — Agente di commercio.  
Marcuzzi Arturo — Udine, via Liruti 26 — Rappresentante di commercio.  
Mauro Marcello — Udine, via di Toppo N. 19 — Capo sellaio 8.º Reggimento Alpini.  
Mercante Giovanna — Udine, via G. Muratti 26 — Ambulante frutta e verdura.  
Missio Maria — Udine, via Monterotondo N. 4 — Ambulante frutta e verdura.  
Montiglio cav. Amedeo — Udine, via Volturmo N. 45 — Rappresentante di commercio.

Muser Caterina — Udine, via Bariglaria 73 — Ambulante calzature economiche di propria produzione.  
Ongaro Lodovico — Udine via Cernaia N. 45 — Agente di commercio.  
Pepino Maria — Udine, via Aquileia 79 — Ambulante mercerie.  
Savorgnani Gino — Udine, vicolo Tasschiutti 2 — Ambulante mercerie e chincaglierie.  
Schiratti Rosalia — Udine, corte Giacomelli — Ambulante e mercerie.  
Soc. An. Fabbrica Fiammiferi e Affini (S.A.F.F.A.) — Sede centrale in Milano - Ufficio commerciale in Udine, via G. Leopardi N. 15-A — Fabbricazione fiammiferi — Lavorazione del legno e fabbricazione prodotti per edilizia ed affini.  
Taddei Lino — Udine, via Roma 3 — Rappresentante di commercio.  
Talamona Oreste — Udine, piazza Vittorio Emanuele — presso avv. Di Pietro — Acquisti, abbattimenti di boschi, costruzioni linee elettriche e teleferiche.  
Tavagnutti Emma — Udine, via Monfalcone 16 — Ambulante frutta e verdura.  
Tellini Nievo — Udine, via Ippolito Nievo 16 — Agente di commercio.  
Tonon Giovanni — Udine, Via Ciro di Pers 11 — Agente di commercio.  
Varelli Gaetano — Udine, via Viola 20 — Rappresentante di commercio.  
Zanutel Rosa — Udine, via Pangrasso 6 — Ambulante pollerie.  
Candoni Zanetto — Arta - Impresa costruzione edile.  
Salvadori Clelia ved. Masuruana — Bagnaria Arsa — Vendita pane.  
Baldini Enrico — Buttrio — Falegnameria.  
Delle Case Luigi — Buttrio — Falegnameria.  
Bernasconi Giuseppe — Castel Nuovo del Friuli — Ambulante cancellerie, chincaglierie ed articoli affini.  
Basso Attilio — Casarsa della Delizia — Ambulante biscotti, dolciumi e droghe.  
Marega Luigi — Cervignano del Friuli — Barbiere.  
Veronesi Marco — Cervignano del Friuli — Impresa facchinaggio ferrovie dello Stato.  
Coffiola Elvira Furlan — Cividale del Friuli — Sartaria.  
Rosina Pietro — Cividale del Friuli — officina meccanica.  
Borsatti Celso — Claut — Taglio boschi.

## Denuncia del materiale per ferrovie decauville e per teleferiche

L'Unione Fascista degli Industriali porta a conoscenza delle aziende industriali interessate che fa obbligo a tutti coloro che detengono materiale per ferrovie decauville e per teleferiche del peso superiore a mille chilogrammi di farne denuncia — entro il 15 corrente — al Consiglio Provinciale delle Corporazioni nella cui giurisdizione trovasi il materiale da denunciare.

Art. 1. - Tutti coloro che detengono a qualsiasi titolo materiale per ferrovie decauville (binari, rotaie, isolate, traverse, scambi, stecche, bulloni, arpioni, vagoncini, ecc.) e per teleferiche (funi, cavalletti, benne, tramogge, carrelli portanti, motori, staffe di sospensione, ecc.) del peso complessivo superiore a 1.000 chilogrammi, debbono farne denuncia al Consiglio Provinciale delle Corporazioni nella cui giurisdizione trovasi il materiale da denunciare.

Art. 2. - Le denunce devono essere presentate entro il 15 marzo 1942. Nella denuncia dovrà essere indicata dal detentore:  
a) la qualità del materiale in peso e dimensioni;  
b) la specie;  
c) il luogo ove il materiale si trova.

E' escluso dalla denuncia il materiale che all'entrata in vigore del presente decreto trovasi in esercizio.

Art. 3. - Le ditte che detengono il materiale di cui all'art. 1 per uso di commercio sono obbligate ad impiantare, con decorrenza dal giorno di pubblicazione del presente decreto, un registro di carico e scarico vidimato dal Consiglio Provinciale delle Corporazioni.

Il registro di carico e scarico deve riportare esattamente aggiornati i quantitativi, la specie e gli assortimenti rispettivamente acquistati o ceduti col nome del relativo venditore od acquirente.

Art. 4. - Qualunque trasferimento da luogo a luogo, come pure ogni atto di cessione a qualsiasi titolo e per qualsiasi quantitativo del materiale indicato nell'art. 1 deve essere denunciato al Consiglio Provinciale delle Corporazioni entro il termine di 48 ore.

Entro lo stesso termine deve essere fatta denuncia al Consiglio Provinciale delle Corporazioni di tutto il materiale che venga posto in opera, sia esso nuovo o proveniente da giacenze o riserve.

Art. 5. - Le infrazioni al presente Decreto saranno punite a termini della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 6. - Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla « Gazzetta Ufficiale », del Regno.

## Registri di carico e scarico per il legname da lavoro

Tutti gli artigiani mobiliari — ebanisti e segatori di legname con dipendenti, debbono munirsi dell'apposito registro di carico e scarico per il legname da lavoro predisposto dal competente Ministero.

La tenuta di tale registro è obbligatoria e pertanto si invitano gli interessati a presentarsi in Segreteria dell'Artigianato per ricevere le opportune istruzioni e per ritirare il registro stesso.

## Fondo per l'indennità agli impiegati delle industrie

L'Unione Fascista degli Industriali richiama l'attenzione delle Aziende industriali sul R. D. L. 8 Gennaio 1942-XX n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1942-XX n. 21, che fa obbligo ai datori di lavoro, aventi impiegati alle proprie dipendenze, di provvedere, entro il 31 marzo p. v., al versamento delle indennità di licenziamento preconstituite all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni designato dal succitato R. D.L. quale unico gestore del Fondo. Le aziende industriali pertanto do-

vranno provvedere in tempo utile ai versamenti delle indennità stesse oppure alla stipulazione dei contratti previsti dagli articoli 4 e 5 del suddetto Decreto Legge.

Per qualsiasi informazione, le aziende potranno rivolgersi alla sede dell'Unione oppure all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni gestore del Fondo (Via Nazario Sauro n. 1 - Udine).

## Prezzi olii lubrificanti

Il Comitato di Presidenza del Consiglio prov. delle Corporazioni di Udine, con deliberazione n. 7379 del 10 corr., ha provveduto a fissare i prezzi massimi di vendita — dai distributori autorizzati al consumatore — degli olii lubrificanti; da valere per la Provincia di Udine:  
Olio fluido — Bidoni da un Kg. Lire 19,20; da due Kg. L. 42,60; da cinque Kg. L. 106,20; da venti Kg. L. 411, —.  
Olio semidenso e denso — Bidoni da un Kg. L. 20,40; da due Kg. L. 46,20; da cinque Kg. L. 114,60; da venti Kg. L. 446,40.

## L'inventario di tutti i prodotti tessili

E' fatto obbligo alle aziende industriali e artigiane che producono confezioni con tessuti, di compilare un inventario dei prodotti tipo e non tipo in loro possesso, nonché di quelli da esse affidati a terzi per la lavorazione o per altri scopi. L'inventario dovrà riferirsi alla data del 15 e dovrà essere compilato in triplice copia, secondo appositi moduli. Entro il 31 marzo l'inventario dovrà essere presentato, anche se negativo.

E' fatto obbligo alle predette aziende di trascrivere su apposito registro di carico e scarico le risultanze dell'inventario.

E' tassativamente vietato riprodurre articoli di IL COMMERCIO FRIULANO senza che venga citata la fonte.

## Il mercato vinicolo Triveneto

PROVINCIA DI PADOVA. — Mercato di Monselice nullo, causa il vinicolo che blocca il poco vino prodotto. I lavori nelle vigne vanno a rilente e con svogliatezza, per varie cause.

PROVINCIA DI VERONA. — Il blocco totale posto sul vino tipico di Bardolino ha fatto cessare ogni attività commerciale in quella zona, sia da parte dei produttori che da parte degli industriali. Il disagio economico dovuto al predetto vinicolo si spera venga mitigato almeno in parte, in favore dei consumatori e dei vinificatori.

Direzione: rag. G. Provini - P. Palmano  
Rag. G. Provini - condirettore responsabile  
UDINE - TIP. ARTI GRAFICHE FRIULANE  
Via Treppo 1 - Telef. 2-52

## L'ortopedico NICOLA BECCHI

Torino - Via Reggio n. 8

specialista per l'immobilizzazione dell'

## ERNIA

(senza operazione)

pubblica una nuova attestazione:

Egregio sig. N. BECCHI

Sono molto soddisfatto del Vostro apparecchio che durante il periodo della applicazione mi ha permesso di attendere ai miei pesanti lavori di contadino senza arrecarmi il minimo disturbo immobilizzandomi completamente l'ernia in brevissimo tempo. Smessone l'uso da un anno, pur continuando a lavorare, non ho più avuto inconvenienti di sorta.

Ringrazio e mi firmo

Rabolin Romano

Creola di Saccolongo

(Prov. di Padova)

L'Ortopedico sarà a

UDINE: Martedì 24 Marzo 1942-XX

Albergo Friuli.

Aut. Pref. Alessandria 1-2-30 n. 1334.

## ANNUNCI SANITARI

CASA DI CURA  
Dr. F. PELIZZO  
Specialista per le malattie  
D'ORECCHIO - NASO - GOLA  
presso la Clinica Otorinolaringologica  
della R. Università di Firenze  
UDINE - Via Rivis 32 - Telef. 682  
dalle 9 alle 12 - dalle 14 alle 17

STUDIO DENTISTICO  
BARTIROMO  
ODONTOIATRA  
Via Mercatovecchio, 20  
UDINE  
Orario: 8-12 14-18 - Tel. 11-38  
S. DANIELE DEL FRIULI  
(mercoledì e sabato) dalle ore 8 alle 12

Specialista  
MALATTIE DEGLI OCCHI  
E DIFETTI DELLA VISTA  
Dr. MICHELE SONZIO  
UDINE - Via Zanon 16 - Tel. 12-34  
Consultazioni:  
tutti i giorni dalle 10-12 15-17

Dr. G. FALESCHINI  
MEDICO CHIRURGO  
SPECIALISTA  
MALATTIE VENEREE E PELLE  
Riceve: ore 10-12.30 15-16.30 18-20  
UDINE: vicolo Brovedan 6  
Telefono 13-66  
(da piazza delle Erbe a via Zanon)

Prof. Dott.  
SILVANO MENGHETTI  
Docente della R. Università di Firenze  
già in reparti chirurgici specializzati  
di Parigi, di Vienna e in cliniche della Germania.  
Casa di Cura per malattie chirurgiche sulle colline di TRICESIMO a 5 minuti dal tram per Udine. - Dalle 8-12 - Telefono 12.  
Endoscopia: Vie urinarie e apparato digerente.  
UDINE - Via Mazzini 7. Dalle 13-16 Telef. 4

MALATTIE DEGLI OCCHI  
DIFETTI DI VISTA  
Prof. A. ALIQUO'-MAZZEI  
Docente della R. Università di Padova  
Primario dell'Ospedale Civile  
UDINE - Via N. Sauro 1 - Telef. 5.22  
Riceve: 11-12.30 e 15-17

Dr. ERMES FAIONI  
MEDICINA GENERALE  
MALATTIE REUMATICHE  
SCIATICA  
Ambulatorio via Rauscedo n. 1  
dalle 13.30 alle 15 - Tel. 16-49

CASA DI CURA  
ANALGO  
SCIATICA - ARTRITI - REUMATISMI  
GOTTA  
Visite dalle ore 10 e dalle 16  
Via Bartolini - UDINE - Telef. 11-40

Dott. LUIGI BADER  
Spec. in Ortopedia e Traumatologia  
già assistente vol. dell'Istituto RIZZOLI di BOLOGNA. Riceve in CASA di CURA dr. Castellani - Udine, Porta Gemona (tel. 1-48) ogni MARTEDI' dalle 15 alle 17.

CASA DI CURA PER  
MALATTIE DEGLI OCCHI  
del Dott. T. BALDASSARRE  
SPECIALISTA  
Visite e consulti 11.30-12.30 15-17  
UDINE - VIA DUCA D'AOSTA  
(già Cussignacco) N. 5 - Telefono 360  
Aut. Pref. 8775 - Udine 8.628

Prof. S. STEFANINI  
Docente Clinica Pediatrica  
R. Università di Bologna  
Primario Ospedale Civile  
Specialista Malattie dei BAMBINI  
Via Roma 16 T. 15-63 Riceve 11-13 15-17